

Ermanno Ponti

accademico virtuoso

IL PROCESSO DEI FRUTTI CON L'OSSO E SENZA L'OSSO

Mi è capitato di fare la fila, in cartoleria davanti la fotocopiatrice, insieme ad Alberto Imperiali: Pasquino palombarese noto tra l'altro per i suoi messaggi dattiloscritti e rigorosamente firmati (a differenza del suo collega romano) che periodicamente compaiono negli spazi che riesce a scovare con tenacia fra un manifesto e l'altro o in bacheche artigianali – autogestite tirate su con quattro tavole, non meno efficaci di quelle dedicate, un tempo, alle affissioni comunali.

Durante l'attesa, Alberto tira fuori dalla sua cartella un fascio di fogli fotocopiati e mi chiede: "Conosci la storia del processo dei frutti con l'osso e senza l'osso?"

A me pare di ricordare qualche cosa, esito, ad Alberto basta per decidere e far fare una copia in più dei suoi fogli che generosamente mi offre.

Leggo la storia: è interessante, mostra una panoramica della vita palombarese fra il XVI e il XVII secolo, i rapporti con il Signore, i problemi economici e l'ostinazione di una popolazione che intraprende una lunga battaglia legale per ottenere una rendita maggiore dalle loro terre, ribellandosi alle prepotenze del padrone.

Mi è sembrato di fare una buona cosa trascrivere fedelmente la storia al computer e spedire tutto alla redazione di "Obiettivo" per farla conoscere ai miei concittadini.

Per chi, poi, volesse approfondire e cercare altri riferimenti storici, che nel testo trascritto mancano del tutto, lasciando adito a qualche dubbio (negli animi dei più rigorosi) sull'autenticità e l'esattezza dei

fatti riportati ecco, per cominciare, la fonte delle fotocopie: Ermanno Ponti – accademico virtuoso, "Il processo dei frutti con l'osso e senza l'osso e altre bizzarrie processuali" pagg.9-20, Roma 1939 (o 1959), Vittorio Feltri Editore.

Palombara Sabina, 13.01.2003

Egidio Vartolo

* * * * *

"Isola Sabina" fu chiamata un tempo la contrada ai cui margini scorre, da un lato, il Tevere, dall'altro, l'Aniene. Vi si alternarono, nell'età di mezzo, i bizantini, i franchi, i longobardi con prevalenza di questi ultimi, come dimostra il fatto che tardivi riflessi del diritto longobardico furono riscontrati nello Statuto di Palombara, amena cittadina sita ai piedi del Monte Gennaro. Tale statuto esisteva sicuramente fin dal 1476, ma il testo che possediamo è soltanto del 1557.

Indubbiamente è un fedele rifacimento ed ha il merito di delinearci in modo efficace il tenore di vita di quell'età nei luoghi del Lazio.

Ogni anno, il primo di gennaio, si eleggevano quattro massari (più tardi, detti anche "priori") "uomini di specchiata vita e buona coscienza secondo il giudizio e il parere della Corte del feudatario".

I massari avevano piena autorità e rappresentavano il Comune: dovevano essere graditi al signore del luogo e da lui confermati nella carica; erano assistiti da sindaci e consiglieri.

Lo statuto includeva disposizioni in materia commerciale, civile, penale nonché "in faccende straordinarie".

A base dei rapporti tra il popolo e il feudatario stava la corrisposta, tributo annuo consistente in una notevole parte dei prodotti del suolo, per cui "qualunque persona lavorasse in un terreno della Corte o di una Chiesa doveva rispondere un tributo in natura", in proporzione del terreno coltivato, tanto che poteva consistere anche in una semplice "canestra d'uva di due palmi e mezzo di larghezza e alta un palmo".

Tra le varie disposizioni, lo Statuto di Palombara Sabina ne aveva una che già portava il germe della futura controversia: "Ogni persona deve ripondere alla Corte la quinta parte di noci, castagne, fichi, canepa, lino ed altri legumi di qualunque sorta si siano, e chi contravviene paghi ...".

Perché la consegna della corrisposta riuscisse esatta, a fine maggio di ogni anno venivano nominati due fattori, uno per la Corte, l'altro pel Comune con l'incarico di stimare pere, mele e quanto altro fosse stato prodotto nelle singole possessioni. Era prescritto altresì che le vigne, le quali per un intero quinquennio non fossero state lavorate, tornavano in dominio diretto della Corte.

Il 10 gennaio 1557, il signore del luogo, che era il duca Giovanni Savelli ad petitionem et instantiam Comunitatis terrae Palumbariae et illius Massariorum, accettò e controfirmò tali patti e convenzioni che regolavano per l'avvenire le relazioni tra i terrazzani e la Corte.

Torna ad onore dei nobili Savelli aver sempre fatto uso limitato e assai corretto dei propri privilegi, motivo per cui il popolo palombarese vide con dolore la decadenza della potente famiglia. E' facile pensare che nelle grandi am-



Stemma dei Savelli
sulla tomba di Ottavio IV

ministrazioni patrizie, tenute con patriarcale sinecura, non di rado a mano a mano ai debiti vecchi se ne aggiungessero dei nuovi fino al punto che non potendosi più sostenere, si tramutavano in rovinosa valanga.

Il duca Giovanni, per debiti contratti dagli antenati si accollò 295 luoghi del Monte Stampa, poi, avendo urgenza di denaro, ottenne dal papa di indire — come era uso comune a quei tempi — un pubblico prestito garantito dal patrimonio di famiglia.

Si ebbe così il Monte Savello di 1500 luoghi (=cartelle) finché l'erede di Giovanni creò, alla sua volta, il Monte Savello di seconda erezione, senonché, alla resa dei conti, i frutti non furono pagati.

Figurarsi i creditori!

Gridarono, si agitarono, tanto dissero e fecero che la Camera Apostolica intervenne e spedì un suo commissario che prese possesso di Palombara per procedere alla subasta.

Il cardinale Giulio Savelli e i suoi due nipoti, spaventati dall'incombente rovina, ricorsero allora al pontefice Urbano VIII scongiurandolo a sospendere la gravosa ed umiliante procedura coattiva e per contrario conceder loro di vendere i beni alla buona, ossia a trattativa privata.

Si presentò immediatamente una "testa di ferro" che disse di essere pronto ad acquistare per persona da nominare ed offrì 250 mila scudi "il che

ne dal papa un ampio chirografo col quale si dava sicurtà tanto ai creditori quanto ai debitori Savelli giacché il principe Borghese si accollava le passività pagandone gradatamente l'importo, mentre, per conto loro i Savelli non dovevano essere più molestati. Quattro notari — il 7 gennaio 1637 — rogarono l'atto che sanzionava l'importante acquisto. Il contratto riuscì un "capo d'opera, sia per la sostanza che per la forma. Gli interessi, i possessi, i diritti, i doveri tra la popolazione e il Signore erano così vaghi e multiformi che solo una mente forte e perspicace poteva classificarli con tanta esattezza".

Questo per la sostanza. Quanto alla forma, il complicato rogito costituì un bel volume in pergamena adorno degli stemmi nobiliari e scritto in nitidi caratteri. Si conserva tuttora ed è uno dei più vistosi documenti dell'Archivio Storico di Casa Borghese.

Nel lungo rogito, quaranta articoli enumeravano con minuziosa cura i diritti del principe. Tra l'altro si sanciva che le vigne di tutto il territorio erano tenute a ripondere la quarta parte del mosto, eccettuate quelle che avevano il diritto di considerarsi "franche". Per noi, ha un interesse speciale l'articolo undici che attribuiva al Signore la facoltà di riscuotere la risposta della quinta parte delle olive, fichi, noci, canapa, lino, ceci, fagioli, fave, miglio, ed altre sorte di legumi in tutto il terri-

saputosi dal principe Marco Antonio Borghese, si dichiarò pronto ad acquistare il feudo di Palombara per 385 mila scudi".

I Savelli colsero la palla al balzo e il Cardinale Giulio otten-

torio, salvo le terre "responsive delle chiese ed altre persone "franche". Notiamo subito il particolare che la corrisposta delle olive non era menzionata nello Statuto del 1557.

Comunque sia, quattro o cinque giorni dopo la stipula, il Commissario di Palombara radunò il popolo e il Comune per far conoscere chi era il loro nuovo padrone.

Erano presenti i quattro priori, nonché quattro dottori in legge e 135 capifamiglia. Tutti giurarono fedeltà nelle mani del procuratore del Principe Marcantonio Borghese venuto apposta da Roma con un notaio.

Poi il procuratore, in gran pompa, andò in giro per le terre, salì al Castello, aprì e chiuse le finestre e con tali simbolici atti prese possesso di tutto il territorio, suoi annessi e connessi.

Fu così che i Savelli scomparvero e Palombara passò in mano ai Borghese con i quali i terrazzani strinsero presto quelle stesse buone relazioni che avevano avuto prima con i Savelli tanto che in Casa Borghese "tutti gli ufficiali, balie, ministri erano per lo più palombaresi".

Tutto procedè bene per parecchi decenni. Però, a un certo momento, il principe Borghese (forse perché l'amministrazione del feudo era gravosa e scarso era invece il rendimento) dette la terra in affitto e, come è facile pensare, gli affittuari erano persone che intendevano trarre dal feudo il massimo rendimento.

Affittuario dei Borghese era dapprima un tale Giulio Guinetti, poi un certo Fargna, sia l'uno che l'altro bramosi e rapaci.

Il Guinetti iniziò i suoi atti di prepotenza con una mossa volpina.

Il 2 maggio 1698 si fece rilasciare dagli ingenui Priori un'attestazione, in base alla quale tutte le vigne di Palombara rispondevano dell'uva per la quarta parte, e tutti gli alberi piantati dentro le vigne la quinta "come si è sempre praticato".

(continua)

(continua dal numero precedente)

Ottenuto questo primo successo, il Guinetti filò dritto verso la meta, che da tempo in silenzio vagheggiava.

Svolse pratiche necessarie avanti il Tribunale dell'Auditor Camerae, ossia il famoso tribunale dell'A.C. (e accì suonava in bocca ai romani) e senza incontrare eccessive difficoltà, ottenne un mandato de mantenendo, vale a dire un pieno riconoscimento per lui di essere mantenuto nel diritto di esigere la anzidetta "risposta" del vino e dell'olio.

Forte di un siffatto titolo, il Guinetti intraprese gli atti della procedura esecutiva a carico di tal Domenico Massari.

Questi ricusò, disconobbe il diritto allegato, obiettando che quanto alle olive non si era mai pagata alcuna corrisposta.

Imbattutosi in siffatta maniera a scorticare una pelle dura anzichè, il Guidetti non insistè più oltre nel suo divisamento e la situazione rimase alla statu quo fino all'arrivo del nuovo affittuario, Gregorio Fargna.

Questi decise di portare a termine la manovra cominciata così brillantemente dal suo predecessore: si rivolse alla Congregazione del Buon Governo e ottenne un altro Mandato di efficacia non minore di quello del Guinetti, e senza frapporte indugi, iniziò la procedura contro il palombarese Bernardino Gizzi.

A tale novità, i compaesani si incupirono, sentendo che il temporale s'appressava e già rintonava con sinistri echi sulle loro teste.

Non a torto pensavano che se le cose andavano avanti così, o presto o tardi, da parte di tutti, nolenti o volenti, si sarebbe finito col pagare la corrisposta anche sulle olive, il che non era mai successo.

Il rimedio migliore parve quello di ricorrere ad un uomo di legge, a un avvocato. Dopo maturo consiglio, la scelta cadde sull'avvocato romano Francesco Martini, e l'intera Comunità fece appello al buon diritto, ed entrò in causa.

Non si hanno troppe notizie su questa prima fase della controversia ne' sappiamo con quali argomenti pro e contro fu dibattuta avanti ai magistrati.

Certo è che in data 14 giugno 1720 la Con-

gregazione del Buon Governo laconicamente sentenziava in latino curialesco: "Non costituisse nec constare de praetensa possessione libertatis seu exceptione non solvendi dictam suam praestationem omnium fructuum"¹.

Furono i primi goccioloni di un gran temporale quando il cielo s'abbuia e da lontano incupisce il tuono.

I sintomi preoccupanti infittirono.

Subito dopo la promulgazione di siffatta sentenza, uscì fuori il curato di Sant'Egidio (una delle primarie chiese di Palombara) don Bernardino Anniballi e fece anche lui la sua brava petizione al Buon Governo, e presto squinternò un resoconto de mantenendo, con cui aveva piena facoltà di esigere la risposta di tutti i frutti nei terreni responsivi della detta chiesa.

Una notizia di tal genere fece venire la pelle d'oca ai terrazzani e diaboliche cogitazioni presero loro a frullare tra le meningi.

L'avvocato Martini doveva essere una grossa bestia oppure era giustificato il sospetto che si fosse lasciato corrompere dagli avversari!

In fretta e furia gli revocarono il mandato e si misero alla ricerca d'un più acconcio patrono. Ma ecco - autentico fulmine a ciel sereno - arrivare una lettera del destituito avvocato.

Riferiva come e qualmente il Fargna, ricorrendo a tutti gli espedienti possibili, quelli leciti e anche quelli men che leciti, faceva il diavolo a quattro per ottenere sentenza coram monsignor Piatti onde essere autorizzato ad esigere la corrisposta su tutti i frutti e contro tutti indistintamente gli agricoltori palombaresi.

L'astutissimo Fargna aveva munito le sue pretese d'una bardatura di acciaio: ostentava una res giudicata, rinvigorita di apoche e di dichiarazioni rese dagli stessi terrazzani.

Come era riuscito a tanto?

Il piano infemale del Fargna apparve chiaro in tutta la sua brutalità.

Profittando delle strettezze economiche e della situazione debitoria in cui si trovavano parecchi vignaioli, col coltello alla gola aveva fatto firmare delle apoche in

cui i miserabili venendo a porsi veramente fra le unghie del leone, ammettevano e riconoscevano per vero che le loro vigne erano "responsive" di tutti i frutti, nessuno escluso od eccettuato.

A che partito appigliarsi in simili distrette? Il consiglio opportuno lo suggeriva proprio il tanto calunniato Martini con la franchezza del galantuomo e la perspicacia d'un esperto causidico.

Secondo lui, era indispensabile operare immediatamente un'energica virata di bordo, abbandonare la lite nel possessorio, riprenderla ex integro e trasferirla nel petitorio.

In più, l'avvocato Martini gettava ai quattro venti un grido d'allarme.

Lui era stato citato, ma non si era potuto costituire in giudizio per mancanza di regolare mandato, però il suo zelo era stato tanto e tale che, a furia di insistere, aveva potuto ottenere dal presidente del tribunale (che come si è detto, era monsignor Piatti), una supersessoria di quindici giorni.

Bisognava far presto, nominare una legale e approntare le difese.

La lettera del Martini parve ne' più ne' meno che lo scoppio di una bomba, nel bel mezzo di Palombara. Le campane suonarono a stormo. Ci furono voci, grida, appelli per ogni piazza, via, vicolo, angiporto e in un battibaleno si radunò il consiglio.

Erano trentasei persone e con unanime consenso conclamarono che il mandato ad lites doveva senzaltro essere di nuovo conferito al Martini.

Spinsero anzi il loro entusiasmo fino a decidere, seduta stante, l'onorario che la comunità intendeva assegnare al suo patrono e esso si determinò in dodici scudi ... l'anno, vale a dire cento baiocchi al mese!

L'avveduto Martini aveva imbroggato nel segno.

La causa fu spostata e abilmente fatta passare dal possessorio al petitorio e, in tal modo, "le furono raddrizzate le gambe".

La fitta rete con tanta astuzia tessuta dal Fargna, cominciava ad allentarsi. Ma anche pei palombaresi il giuoco era forte.

Essi rischiavano di ripetere quello che era successo ad un loro antico signore, mons. Mariano Savelli vescovo di Gubbio, il quale entrato in urto col cardinal Cesi, restò soccombente e dovette tollerare che sulla porta di Castel Gandolfo, suo dominio, venisse incisa la scritta umiliante: qui potenti minora negat, maiora permittit, scritta che il papa Clemente XII ebbe il buon senso di far cancellare.

A ogni modo, prima di affrontare la battaglia decisiva, i palombaresi ricorsero al principe Borghese mettendo a nudo le supercherie, gli abusi e gli intrighi del Fargna.

Ma il patrizio si strinse nelle spalle e preferì attendere il responso del tribunale.

La storia del processo a questo punto minaccia di diventare assurda!

Gli anni passarono, le liti si accavallarono, vi si innestarono eccezioni, deduzioni, interrogatori, prove, in un interminabile strascico di cavilli e di astruserie. Si cambiò perfino magistratura. La causa fu portata avanti al tribunale della Rota e si seguì a combattere per interi decenni con alterna vicenda di momentanei successi e di accascianti sconfitte.

I palombaresi erano ridotti al verde. Pure ebbero – esempio memorabile di civismo – il coraggio di persistere fino al punto di promuovere pubbliche sottoscrizioni per raccogliere i fondi indispensabili. Anzi in questo momento si ebbe una nota simpatica: il clero locale decise di contribuire alla spese della causa e il presidente del Buon Governo, addì 3 agosto 1748, accordò tale facoltà.

La difesa dei palombaresi era di una cristallina semplicità.

Essi dicevano: “noi rispondiamo secondo le norme consacrate nell’antico nostro Statuto.

Esso ci fa obbligo di corrispondere i frutti senza l’osso, come a dire il prodotto di noci, castagne, fichi; mai però dei frutti che hanno l’osso, cerase, olive, pesche, susine...”.

Ne’, ab immemorabili la cittadina si era comportata diversamente!

Potenti argomenti accampava dal canto suo il Fargna: innanzi tutto, l’atto di acquisto stipulato tra i Savelli e i Borghese. In esso, a chiare lettere, era detto che le olive ripondono! In più vi era la dichiarazione giurata dei Priori dell’anno 1698; infine le apoche e le varie dichiarazioni dei vignaioli.

Non senza un maligno acume il Fargna aggiungeva che se Palombara vinceva, il Principe Borghese avrebbe visto il suo feudo riempirsi di olivi e di ciliegi “e così il fondo che costava 385 mila scudi, non avrebbe dato che una misera rendita”.

L’avvocato Biagio Fabi il 3 luglio 1768 (siamo, dunque, assai lontani dal punto di partenza!) riuscì però coram Litta a polverizzare ogni argomentazione ex adverso mediante una serie di riposte esaurienti e definitive.

Alla prima e più robusta obiezione – quella dell’atto di trapasso della proprietà – seppe ripondere con un argomento formidabile nella sua semplicità, simile alla spada affilata che tagliò il nodo gordiano: “L’istromento di acquisto è un affare che passa tra compratore e venditore. Non può ledere i terzi. Ci potevano mettere qualunque condizione: il popolo non aveva nulla a che vederci”.

Quanto agli attestati dei Priori e delle apoche, erano stati titoli sufficienti per mantenere tanto il Guinetti quanto il parroco di s. Egidio nel possesso dei loro diritti. Ora, però, erano in ballo questioni

di ben altra portata!

Quei documenti non bastavano più e anche la Sacra Rota non attribuiva ad essi alcun peso sostanziale.

Quanto poi al pericolo che variassero le colture, ciò non poteva verificarsi perché lo Statuto disponeva chiaramente che “chiunque per cinque anni non coltivava le vigne della Corte, queste di pieno diritto ricadono al Signore”. Perciò la Corte aveva a sua disposizione un rimedio efficace. E se non riprendeva le vigne, era segno che ad essa tornava più comodo prendersi la corrisposta del fieno, dei legumi e di tutti gli altri frutti su cui gravava la corrisposta.

D’altronde fin dal 1762 il Principe si era premurato di far eseguire un inventario di quante piante d’olivo fossero in Palombara ed esse erano risultate 7117, le cerase 5274, le persiche 4278, e così via, mentre le piante di vite ammontavano al numero imponente di 67529.

Finalmente, siccome ogni cosa ha termine, anche il processo dei frutti con l’osso e senza l’osso un bel giorno finì, dopo settantadue anni da quanto se ne erano avute le prime avvisaglie.

L’importante è che le ragioni addotte dai cittadini di Palombara vennero riconosciute in pieno.

Il Principe Borghese il 4 agosto 1770 accettò la sentenza e in tal guisa restò deciso per l’avvenire che nel felice suolo della ridente cittadina di Palombara i frutti con l’osso non erano soggetti ad alcuna risposta.

¹ “non ci sono state in passato deroghe, ne’ sono previste oggi deroghe riguardo alla pretesa esenzione o eccezione nel pagare la fissata tassa su tutti i frutti”